



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 314 del 29/08/2023

Disposizioni in materia di circolazione dei crediti fiscali per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio

Firmato da: Valeria Ciarambino



Consiglio regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEI CREDITI FISCALI PER
L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO”

A iniziativa della Consigliera

Valeria Ciarambino



Consiglio regionale della Campania

RELAZIONE DESCRITTIVA

Con la presente proposta di legge, la Regione Campania, per il tramite dei suoi enti pubblici economici e società partecipate, intende assumere un ruolo attivo nella gestione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi previsti dall'articolo 119 del d.l. 34/2020, per contribuire in maniera decisiva a evitare il fallimento di professionisti e imprese che, dopo aver praticato lo sconto in fattura e acquisito il relativo credito fiscale, non riescono a collocarlo utilmente sul mercato. Con l'entrata in vigore del decreto legge 11/2023 ("Blocca cessioni"), si è infatti consentita unicamente la detrazione dalle imposte per i nuovi crediti generati dal Superbonus, senza dunque possibilità di cessione a imprese o a istituzioni finanziarie, nonché alle pubbliche amministrazioni. Tali modifiche hanno così contribuito, di fatto, alla nascita di una categoria di "esodati", ovvero di imprese e famiglie impossibilitate a cedere i crediti generati dai bonus edilizi.

La proposta segue alla presentazione di una mozione di analogo contenuto (R.G. n. 226/4), approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 luglio 2023.

Nello specifico, l'intervento normativo intende attribuire alla Regione la facoltà di favorire, per il tramite dei propri enti pubblici economici e società partecipate, dopo aver valutato la consistenza della loro capacità di compensazione annua mediante modello F24, l'acquisto annuale dei crediti d'imposta relativi a bonus edilizi (superbonus 110%, bonus facciate 90%, bonus efficientamento 65%, bonus ristrutturazioni 50%). Ciò è possibile in quanto tali enti non risultano nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 196/2009, per le quali il decreto-legge 11/2023 ha introdotto un espresso divieto.

La compatibilità con il quadro normativo statale e il rispetto del riparto di competenze stabilito all'articolo 117 della Costituzione sono state ribadite anche dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel corso dell'esame della legge regionale Basilicata 16 luglio 2023, n. 20, recante "Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico", dal contenuto pressoché analogo alla proposta di legge in argomento.

La proposta di legge è composta da 5 articoli.

L'articolo 1 reca le finalità del provvedimento.

L'articolo 2 dettaglia le misure per la circolazione dei crediti fiscali di competenza della Regione, cui sono riservati prevalentemente compiti di monitoraggio e di coordinamento.

L'articolo 3 enumera i provvedimenti di attuazioni e le modalità per assicurare il monitoraggio dell'intervento normativo.



Consiglio regionale della Campania

L'articolo 4 reca la norma finanziaria, prevedendo l'assenza di oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5 fissa l'entrata in vigore del provvedimento al giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Consiglio regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, in quanto reca disposizioni dall'esclusivo carattere ordinamentale. In particolare per i destinatari delle misure ivi contenute, la gestione delle partite finanziarie attiene al sistema di compensazione come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE DELLA SPESA

MORFOLOGIA DELLA SPESA	ONERE INDEROGABILE	FATTORE LEGISLATIVO
TIPOLOGIA DELLA SPESA	CORRENTE	CONTO CAPITALE
NATURA DELLA SPESA	ANNUALE	PLURIENNALE

SEZIONE 2 - INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI E RELATIVA QUANTIFICAZIONE

ART.	PRESENZA ONERI	STIMA ONERI	DATI-CRITERI-METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI	ELEMENTI IDONEI A COMPROVARE LA NEUTRALITÀ FINANZIARIA DEL PROVVEDIMENTO
1	NO	//	//	La disposizione ha natura esclusivamente ordinamentale, recando le finalità del provvedimento



Consiglio regionale della Campania

				normativo.
2	NO	//	//	La disposizione specifica le misure di competenza della Regione, cui sono riservati compiti prevalentemente di monitoraggio e coordinamento, e all'attuazione delle quali l'Ente provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
3	NO	//	//	La disposizione enumera i provvedimenti di attuazione da adottarsi a carico della Giunta regionale.
4	NO	//	//	La norma finanziaria specifica l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica.
5	NO	//	//	La disposizione reca l'entrata in vigore del provvedimento, fissata al giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC.
		Stanziamiento complessivo	//	//



Consiglio regionale della Campania

SEZIONE 3 - MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI

MODALITÀ DI COPERTURA			
	Missione, Programma e Titolo	IMPORTO	ANNO
Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	//	//	//
Risorse iscritte in fondi speciali	//	//	//
Risorse derivanti da nuove/maggiori entrate	//	//	//
Altre modalità	//	//	//



Consiglio regionale della Campania

INDICE

Art. 1 Finalità

Art. 2 Misure per la circolazione dei crediti fiscali

Art. 3 Attuazione e monitoraggio

Art. 4 Norma finanziaria

Art. 5 Entrata in vigore



Consiglio regionale della Campania

Art. 1

Finalità

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal Piano Nazionale Energia Clima 2030 (PNIEC) e in applicazione del Regolamento UE 2021/119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento per la neutralità climatica e che modifica il Regolamento CE 401/2009 e il Regolamento UE 2018/1999 (Normativa europea sul clima), la Regione Campania riconosce il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e il carattere strategico del settore edilizio e dell'impiantistica civile, promuovendo la massima diffusione degli strumenti previsti, in ambito nazionale o regionale, per il relativo sostegno.
2. Nel perseguimento degli obiettivi previsti al comma 1, la Regione e gli enti pubblici economici regionali e le società partecipate da essa controllati, non inclusi, ai sensi del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche, assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come specificati all'articolo 121, comma 2, lettere da a) a f), del medesimo decreto-legge, effettuati da imprese aventi sede legale e operativa sul territorio regionale e in riferimento ad immobili ubicati sul medesimo territorio.

Art. 2

Misure per la circolazione dei crediti fiscali

1. Per l'attuazione delle finalità previste all'articolo 1, e fermo restando quanto previsto dal decreto-legge n. 11/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2023, la Regione:
 - a) monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali, consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto dei medesimi crediti;
 - b) favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali e società partecipate, il trasferimento dei crediti fiscali al fine di conseguire il loro massimo realizzo, ferma restando la facoltà di cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi



Consiglio regionale della Campania

dell'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77/2020;

- c) promuove l'acquisto dei crediti, attraverso i suoi enti pubblici economici regionali e società partecipate da essa controllati, anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria.
2. Nell'ambito delle operazioni di trasferimento, l'acquisto dei crediti avviene in ogni caso a condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito.
3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 121, commi da 6 a 6 quater, del decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, nei casi di mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Art. 3

Attuazione e monitoraggio

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione e sentita la commissione consiliare competente, le modalità di attuazione delle misure previste all'articolo 2, e in particolare:
 - a) con riferimento a quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, individua i criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua, mediante modello F24, degli enti pubblici economici regionali e delle società partecipate da essa controllati;
 - b) definisce i criteri e le modalità attuative finalizzati alla gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti di cui al comma 2 dell'articolo. La fase negoziale con gli istituti di credito e intermediari finanziari è limitata a quelli che dichiarino di utilizzare i presidi e il modello organizzativo previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).
2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la realizzazione delle misure previste dalla presente legge.
3. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge e ne riferisce alla commissione consiliare competente con cadenza annuale.



Consiglio regionale della Campania

Art. 4

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.